

ABE/GL/2016/03

19/07/2016

Orientamenti

sulla divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata ai fini dell'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE



1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 19.09.2016 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2016/03" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano le modalità per la divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata ai fini dell'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE¹, in ottemperanza del mandato conferito all'ABE dall'articolo 84, paragrafo 7, della stessa direttiva.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano con riguardo alla divulgazione di informazioni riservate in forma sommaria o aggregata ai fini dell'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE da parte delle persone indicate all'articolo 84, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Destinatari

7. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione definite all'articolo 4, paragrafo 2, rispettivamente punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010, nonché agli enti finanziari definiti all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Definizioni

8. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/59/UE assumono il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

9. Le autorità competenti dovrebbero attuare i presenti orientamenti entro [6 mesi dalla data di pubblicazione della traduzione degli orientamenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE nel sito web dell'ABE].

¹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12 giugno 2014, pag. 190).

4. Divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata

10. Ai fini della divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata a norma dell'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, affinché non si possano individuare i singoli enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della stessa direttiva, le informazioni dovrebbero essere trasmesse in forma anonima, mediante una breve dichiarazione oppure su base aggregata.
11. Nell'ambito del paragrafo 10 dei presenti orientamenti, onde assicurare la divulgazione su base anonima delle informazioni in forma sommaria o aggregata, sarebbe opportuno tener conto di tutti i fattori riportati di seguito.
- 11.1. Numero di enti:** qualora le informazioni riservate riguardino un numero inferiore a tre di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, la loro divulgazione dovrebbe essere evitata, salvo nei casi in cui i profili specifici di cui al punto 11.2 del presente paragrafo e il contesto della divulgazione di cui al punto 11.3 del presente paragrafo non comportino il rischio che i singoli enti o entità siano individuati.
- 11.2. Profili specifici:** nel divulgare informazioni riservate, dovrebbe essere evitato qualsiasi riferimento a caratteristiche specifiche, elementi distintivi, nomi, dati numerici o qualitativi ovvero dati distintivi di altra natura che consentano l'individuazione dei singoli enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE.
- 11.3. Contesto della divulgazione:** la divulgazione di informazioni riservate dovrebbe essere evitata laddove un insieme di circostanze quali il mezzo della divulgazione, il numero e le caratteristiche dei destinatari, il momento della divulgazione e qualsiasi altra circostanza distintiva comporti il rischio che i singoli enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE siano individuati.